

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 8

21° anno

10 gennaio 1978

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Commissione

Unità di conto europea 1

II *Atti preparatori*

Commissione

Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana 2

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

UNITÀ DI CONTO EUROPEA (*)

9 gennaio 1978

Importo in moneta nazionale per 1 UCE:

Franco belga e lussemburghese:	40,3248	Franco svizzero	2,45284
Marco tedesco	2,60458	Peseta spagnola	98,3111
Fiorino olandese	2,79021	Corona svedese	5,72999
Sterlina inglese	0,631728	Corona norvegese	6,32545
Corona danese	7,13371	Dollaro canadese	1,33305
Franco francese	5,74325	Scudo portoghese	48,9378
Lira italiana	1061,94	Scellino austriaco	18,6689
Sterlina irlandese	0,631728	Marco finlandese	4,91167
Dollaro USA	1,21259	Yen giapponese	292,208

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione dell'unità di conto europea nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 17 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'UCE;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalato dall'iscrizione «ffff».

(*) — Articolo 2, secondo capoverso, della decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, utilizzata nella convenzione ACP-CEE di Lomé.

— Articolo 2, secondo capoverso, della decisione n. 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975, relativa alla definizione e conversione dell'unità di conto europea, per i bisogni del trattato CECA.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio recante quinta modifica della direttiva 73/241/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 16 dicembre 1977)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'allegato I, punto 1.19, della direttiva 73/241/CEE del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 76/628/CEE del 20 luglio 1976 ⁽²⁾, definisce il cioccolato alle nocciole gianduia;

considerando che la definizione data nell'allegato I per il cioccolato alle nocciole gianduia non prevede l'utilizzazione del latte nelle sue diverse forme, il che potrebbe non consentire più la fabbricazione di detto tipo di cioccolato, che peraltro è un prodotto di qualità;

considerando che il prodotto può contenere tradizionalmente un certo quantitativo di latte e che quindi è

preferibile definire tale quantitativo e autorizzare l'aggiunta, in piccole misure, di latte nelle sue diverse forme;

considerando, d'altra parte, che la direttiva 73/241/CEE, allegato II, paragrafo 2), lettera a), autorizza i nuovi Stati membri a mantenere, sino al 31 dicembre 1977, per i prodotti commercializzati nel loro territorio le legislazioni nazionali vigenti alla data della loro adesione alla Comunità economica europea, in base alle quali è consentito l'uso dell'acido fosforico di talune sostanze aromatiche e di taluni emulsionanti;

considerando che il suddetto allegato II prevede al paragrafo 2, lettera b), la possibilità d'includere dette sostanze nell'allegato I prima del 1° gennaio 1978; che un nuovo esame delle relative condizioni d'impiego ha tuttavia permesso di constatare che una decisione sul loro impiego in tutta la Comunità non poteva essere presa prima di tale scadenza; che occorre pertanto annullare tale termine, pur permettendo agli Stati membri di autorizzare l'uso delle suddette sostanze;

considerando in effetti che l'uso dell'acido fosforico come agente neutralizzante nei prodotti di cacao soddisfa tuttora a un'esigenza tecnologica in taluni Stati membri, ma non in tutta la Comunità, e che tale esigenza è di carattere permanente;

considerando d'altra parte che, in attesa che le disposizioni generali relative all'impiego delle sostanze aromatiche nei prodotti alimentari siano state adottate sul piano della Comunità, occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di continuare a utilizzare sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato I, punto 5, lettera a, della direttiva 73/241/CEE;

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 1.

considerando infine che la direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli emulsionanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e i gelificanti che possono essere impiegati nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, permette agli Stati membri, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla sua notifica, di autorizzare l'uso degli emulsionanti elencati nell'allegato II della direttiva 73/241/CEE e che è quindi opportuno disporre lo stesso periodo per quest'ultima direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 73/241/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti:

Articolo 2

L'allegato I, punto 1.19, della direttiva 73/241/CEE è sostituito dal seguente testo:

«1.19 *cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine)*

Il prodotto ottenuto da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 %, e quello di cacao secco sgrassato all'8 %, da un lato, e da noccioline finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole.

Possono inoltre essere aggiunte:

- latte o materie secche provenienti dalla disidratazione parziale o totale del latte intero o del latte parzialmente o totalmente scremato in proporzione non superiore al 5 % contenente l'1,25 % al massimo di grasso butirrico nel prodotto finito;
- mandorle, nocciole e noci intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso totale del prodotto».

Articolo 3

L'allegato II riceve il seguente titolo: «Misure particolari».

Articolo 4

L'allegato II, punto 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni legislative nazionali, in vigore al momento della sua notifica, in forza delle quali:

- è ammesso l'uso dell'acido fosforico come agente di neutralizzazione nei prodotti di cacao alcalinizzati conformemente all'allegato I, punto 2;
- è ammesso l'uso di sostanze aromatiche diverse da quelle considerate nell'allegato I, punto 5 a), nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui al suddetto paragrafo, fatte salve le disposizioni che la Comunità adotterà in materia;
- è ammesso l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo, del monostearato di sorbitano, del tristearato di sorbitano, del monostearato di poliossietilene (20) sorbitano e dei sali d'ammonio degli acidi fosfatidici nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I, punto 6, primo comma».

Articolo 5

Entro il termine di un anno dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, le rispettive legislazioni per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

La legislazione così modificata è applicata in modo:

- da ammettere il commercio dei prodotti conformi alle disposizioni della presente direttiva, due anni dopo la sua notifica;
- da vietare il commercio dei prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva tre anni dopo la sua notifica.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1.

**REPERTORIO ALFABETICO DEI PRODOTTI CHIMICI CON INDICAZIONE
DELLA LORO CLASSIFICA NELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
IN QUATTRO LINGUE**

PRIMO SUPPLEMENTO — 1977

Estensione dell'opera di base ai prodotti inorganici e ai prodotti organici non classificati nel capitolo 29 della tariffa doganale comune, questo repertorio presenta millecinquecento denominazioni chimiche (nomi sistematici secondo la nomenclatura chimica moderna, nomi comuni e sinonimi) in quattro lingue: italiano, tedesco, francese e olandese.

Questa opera offre:

- le possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale della Comunità europea a partire da una denominazione chimica in una delle quattro lingue;
- la corrispondenza delle denominazioni nelle quattro lingue (dizionario multilingue specializzato).

Prezzo: 1 800 Lit.

Indirizzare gli ordini a:

Office des publications officielles des Communautés européennes

Boîte postale 1003

Lussemburgo.